NORME IN MATERIA DI LAVORO STAGIONALE DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI NEL TERRITORIO NAZIONALE

Art. 5

Espulsione dal territorio dello Stato e sanzioni

Il lavoratore extracomunitario che non osserva il disposto di cui all'articolo 2, comma 1, e' espulso dal territorio dello Stato secondo le modalita' previste dall'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Il lavoratore extracomunitario espulso ai sensi del comma 1 non puo' ottenere il permesso di soggiorno in Italia ed il relativo visto d'ingresso per i due anni successivi all'esecuzione del provvedimento. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze uno o piu' lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno temporaneo per lavoro stagionale, ovvero decorso il relativo termine di scadenza, e' punito ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943.

Versione in vigore dal 23 giugno 1993, non più in vigore dal 22 agosto 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di lavoro stagionale di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale
Estremi	Decreto-legge 22 giugno 1993, n. 200
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-lavoro-stagionale-di-cittadini-extracomunitari/art-5-espulsione-dal-territorio-dello-stato-e-sanzioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it